



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA TASSA D'USO DELLE CANALIZZAZIONI – COMPENSORIO DI CAMPELLO

Il Municipio di Faido,

richiamato l'art. 35 punto 3 del Regolamento comunale delle canalizzazioni della Sezione di Campello:

ordina:

Art. 1 (Campo di applicazione)

La presente ordinanza stabilisce la tassa d'uso delle canalizzazioni e le modalità di incasso.

Art. 2 (Tasse)

Le tasse delle canalizzazioni sono stabilite come segue:

Campello **1.7‰ + IVA del valore di stima del fabbricato**

Art. 3 (Procedura di tassazione e di esazione – reclami)

1. L'ufficio contabilità e contribuzioni notifica annualmente la tassazione al proprietario dello stabile, rispettivamente all'amministratore della comproprietà.
2. Contro la tassazione è dato reclamo (per scritto) al municipio entro un termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.
3. Il reclamo non sospende l'obbligo del pagamento.
4. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notificazione. Dopo un primo richiamo sarà spedita la diffida per il quale è percepita una tassa di CHF 10.00.
5. La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato costituisce titolo esecutivo nel senso dell'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e fallimento.
6. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali.

Art. 4 (Rimedi di diritto)

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli art. 208 e seguenti della LOC.

Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 Lpamm)


Art. 5 (Disposizioni abrogative / Entrata in vigore)

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore con effetto retroattivo l'01.01.2012.

Per il Municipio di Faido

Il Sindaco

Il Segretario



Pubblicazione dal 21 novembre 2012 al 5 dicembre 2012